



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMPANELLA, BOCCHINO e DE PIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2014

Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati con reintroduzione del voto di preferenza distinto per genere e garanzia di governabilità e rappresentatività. Introduzione dell’obbligo di elezioni primarie

ONOREVOLI SENATORI. – La legge elettorale ha una valenza enorme per un sistema politico: permanendo per un tempo adeguato, infatti, essa può contribuire alla sua fisionomia. Le scelte italiane sono spesso state informate alla convenienza delle maggioranze contingenti ed anche con l'attuale proposta di riforma elettorale pare che si vada in quella direzione. In più la scelta del Governo di arrivare ad un accordo extraparlamentare con una sola delle opposizioni, evidentemente la meno distante politicamente, e poi di correre a testa bassa verso la meta, negando ogni seria attenzione agli altri interlocutori, ingigantisce il rischio di sviste gravi di conseguenze dannose che, peraltro, nei meccanismi complessi delle leggi elettorali hanno già prodotto effetti indesiderati. Di fronte alla chiusura «a testuggine» ed all'imponente apparato mediatico messo in campo dalla maggioranza di Governo (quella effettiva e quella complementare), risulta difficile far filtrare opinioni diverse sul sistema elettorale italiano.

Quella che presentiamo qui è la proposta di sistema elettorale che vorremmo, con preghiera di leggere criticamente le ipotesi che prospettiamo, sia per consentirne l'affinamento sia per misurarne l'eventuale gradimento presso i cittadini, i quali sono i veri utenti. Cominciamo con una dichiarazione di intenti sulla governabilità: riteniamo che il Parlamento che esce dalle elezioni debba avere una direzione politica chiara, coerente con le promesse fatte in campagna elettorale, pur temperate da accordi di buona qualità con le forze politiche contigue su temi visti in modo analogo. Bisogna inoltre tener conto di una criticità che è venuta in evidenza con crudezza nelle ultime elezioni re-

gionali calabresi ed emiliano-romagnole: l'astensione di massa dal voto. Questa, lungi dall'essere un fenomeno «secondario» rappresenta un segnale di sofferenza democratica, che deve essere combattuta ricercando una relazione forte tra eletti ed elettori che si manifesti tangibilmente con una chiara attenzione all'elettorato, cui vanno proposte soluzioni che tengano conto delle reali esigenze, praticando quindi l'ascolto sia delle istanze che delle reazioni all'azione politica. Proponiamo quindi di inserire nella legge elettorale uno strumento di registrazione dell'astensione che valga anche da deterrente per i partiti politici: il premio di maggioranza al raggiungimento del *quorum* minimo al primo turno, o al ballottaggio, può essere attribuito solo se alle elezioni partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. Perché la direzione di marcia del Governo sia coerente, esso deve fruire di una maggioranza in Parlamento quantitativamente idonea ed adeguatamente coesa. Un piccolo correttivo in senso maggioritario potrebbe quindi produrre più benefici all'efficacia del Governo che danni al sistema della rappresentanza. Non ci spiazza quindi che un partito possa godere di un piccolo premio di maggioranza che gli consenta di portare avanti il programma con cui si è presentato agli elettori. Il problema sta nella possibilità che si costituisca un partito pigliatutto con l'obiettivo di arrivare al premio e poi, pur avendo la maggioranza assoluta dei seggi, che quel partito non riesca a governare, sostituendo così alle pessime coalizioni insincere il peggiore partito insincero. Per riferirci alla situazione iniziale della XVII legislatura (mettiamo tra parentesi la qualità del «Porcellum»), se il PD avesse avuto una

maggioranza coesa anche se appena accennata (321 seggi alla Camera e 163 al Senato) non avrebbe avuto difficoltà, mantenendo lealmente la linea professata prima delle elezioni, a governare. Avrebbe potuto attrarre sulle proprie posizioni le forze contigue come SEL e anche la parte non dogmatica del Movimento 5 stelle, che, ad esempio, avrebbe votato con piacere l'annullamento o una forte riduzione del programma sugli F35. Il premio di maggioranza, però, non deve essere eccessivamente rilevante, un pò per non falsare in modo grave la rappresentanza e un pò per evitare che una maggioranza artificiosamente forte possa effettuare scelte abnormi, fino a stravolgere la Costituzione o ad assumere il controllo del sistema radiotelevisivo.

Ecco perché proponiamo una soluzione che preveda tre esiti diversi. Laddove una lista al primo turno dovesse arrivare quasi alla maggioranza assoluta (ad esempio il 45% dei consensi), a questa dovrebbe attribuirsi un premio tale da portare i suoi eletti poco sopra i 315 parlamentari (321).

Nel caso in cui, all'esito delle elezioni, ci siano liste che hanno raggiunto un buon risultato (il 30%) ma non il risultato idoneo a conseguire il premio al primo turno (il 45%) si dovrebbero mandare al ballottaggio le due liste più votate, per scegliere la lista vincitrice delle elezioni. In caso di ballottaggio, dopo due settimane si torna al voto e, laddove la maggioranza degli aventi diritto al voto si sia recata a votare, vince la lista tra le due più votate nel turno precedente che ottiene la maggioranza dei voti.

Nel caso infine in cui nessuna lista superi il 30% dei suffragi alla prima tornata elettorale, oppure si abbia una partecipazione al voto inferiore al 50% degli aventi diritto, si procederà col riparto proporzionale dei seggi (senza premio di maggioranza), atteso che questa situazione mostrerebbe in modo inequivocabile che il corpo elettorale non intende attribuire a una lista un particolare vantaggio sulle altre.

Altro aspetto cruciale è il rapporto dell'elettore con l'elettore: noi riteniamo che questo rapporto sia fondamentale. Per questo crediamo sia necessario che l'elettore designi il proprio rappresentante direttamente, col minimo possibile di mediazione delle organizzazioni partitiche, alle quali lasceremo soltanto i compiti di analisi collettiva delle questioni socioeconomiche e di organizzazione delle proposte di soluzione oltre che l'organizzazione dell'attività di collegamento sul territorio, nel Parlamento e tra territorio e Parlamento.

Proponiamo quindi che l'elettore non solo abbia facoltà di esprimere una preferenza in seno alla lista del partito (o più esattamente due preferenze, su distinte schede, distinte per genere), ma che debba esprimerla, pena la nullità del voto. L'elettore così non voterebbe una lista e in seno a quella, eventualmente, un candidato, ma voterebbe candidate e candidati attribuendo di conseguenza voti alla lista in cui questi sono iscritti. L'obiettivo perseguito con questo meccanismo è quello di responsabilizzare in modo forte il singolo eletto e di ribaltare il suo ruolo in seno al gruppo parlamentare; si avrebbero quindi gruppi di parlamentari singolarmente responsabili nei confronti di tutti i cittadini, e valutabili in base alle posizioni che in seno al proprio partito hanno espresso in campagna elettorale. Tale impostazione sarebbe correttamente in linea con l'articolo 67 della Costituzione e darebbe contenuto reale al divieto di vincolo di mandato, che peraltro in questo scorcio di legislatura appare tanto importante, visto che i partiti tendono a controllare in modo stringente i propri eletti se questi si ribellano alla maggioranza del partito quando questa si allontana dagli impegni assunti in campagna elettorale.

All'organizzazione politica che presenta le liste compete la compilazione delle stesse, redatte a compimento di un processo di elezioni primarie che consentano al corpo del partito (e non solo ai suoi vertici) di selezio-

nare i candidati. Siamo confortati in quest'opinione dalla convinzione che il deteriorarsi del sistema partitico abbia trovato origine nell'affievolimento dei meccanismi di democrazia interna.

Un altro aspetto che abbiamo preso in considerazione è l'equilibrio di genere nelle candidature. Sugeriamo che ogni partito o movimento presenti un'unica lista contenente circa metà candidati e metà candidate e ogni elettore esprima due voti, scegliendo un candidato e una candidata, segnando il loro nome in due distinte schede di diverso colore. Ogni elettore sarà indotto a scegliere entrambi i candidati nella lista presentata dal partito di riferimento assicurandogli così i due voti di cui dispone ma, ove il partito di riferimento non dovesse presentare uomini e donne che si confanno ai criteri di scelta dell'elettore, egli potrà anche scegliere di votare un candidato di una lista e una candidata di un'altra.

Ciò dovrebbe indurre a evitare il ripetersi del fenomeno dei candidati «riempi lista» e a scegliere tutti candidati che abbiano un buon livello anche di riconoscibilità sul territorio. La scelta di impiegare due schede distinte per i candidati e per le candidate evita anche la possibilità che si votino coppie di candidati che facilitino la riconoscibilità del

voto. Altro elemento di opacizzazione del rapporto tra elettori ed eletti è la presentazione di candidature multiple, fenomeno che non solo impedisce agli elettori di scegliere con sicurezza un rappresentante ma lascia al pluricandidato sia il vantaggio di più possibilità di elezione sia la facoltà di scegliere, tra più candidati arrivati secondi, chi dovrebbe surrogarlo.

Rispetto alla definizione di soglie percentuali minime di voti perché una lista ottenga seggi in Parlamento si mantengono forti perplessità, considerato che la scelta di fissare soglie minime impedisce la rappresentanza di posizioni politiche presenti nel Paese. Laddove questo si intenda come modo per semplificare il quadro politico il metodo appare tanto imposto da essere improduttivo, specialmente in una società così frammentata come quella italiana, tenendo conto soprattutto del fatto che la governabilità sarebbe assicurata dal meccanismo del premio di maggioranza. La soglia sarebbe quindi una coercizione non adeguatamente motivata, ancor più se fissata ad una percentuale del 3%, tale da impedire l'ingresso in Parlamento di formazioni tanto rappresentative da avere i numeri per costituire un gruppo alla Camera dei deputati, sulla base del regolamento vigente.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Modifiche alla normativa per l'elezione
della Camera dei deputati)*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, con espressione di preferenze distinte per genere.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 45 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e succes-

sive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*I-bis.* La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale».

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista», sono sostituite

tuite dalle seguenti: «da esprimere su due schede, di colore differente, per l'attribuzione della preferenza per genere, recanti i contrassegni di ciascuna lista e uno spazio per esprimere una sola preferenza».

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».

6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *I.* Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».

7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;

b) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

8. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter.* - *I.* In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste presentate al primo turno

con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico, alternati per genere. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale».

10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato non può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più collegi plurinominali, pena la nullità della candidatura in ogni collegio plurinominale dove è presentato».

11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) ricusa le liste che non risultano composte da un elenco di candidati alternati per genere ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 3;

6-ter) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati presentatisi in più di un collegio».

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati su ciascuna delle due schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

b) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione»;

c) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali».

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «, sono fornite» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e sono predisposte e

fornite a cura del Ministero dell'interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulla scheda su cui si esprime la preferenza per candidati di genere femminile e sulla scheda su cui si esprime la preferenza per candidati di genere maschile è presente a fianco di ciascun contrassegno di lista uno spazio ove indicare la preferenza. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale».

15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda», «la scheda», «sulla scheda» e «della scheda», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «due schede», «le schede», «sulle schede» e «delle schede».

16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. Se l'elettore esprime la preferenza per un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista senza indicare la preferenza per un candidato della medesima lista, il voto è nullo.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, indicando più candidati della medesima lista ovvero indicando

uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo».

17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua l'eventuale lista che abbia conseguito una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 45 per cento dei voti validi espressi;

3) verifica quindi se la lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 45 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 321 seggi.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 3), abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna lista, al riparto dei seggi rimanenti in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista diversa da quella di cui al numero 2) dello stesso comma 1, sulla base del metodo proporzionale definito al comma 4.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 3), abbia dato esito negativo, alla lista che abbia conseguito almeno il 45 per cento dei voti validi viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 321 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima.

4. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale risultante dalla somma dei seggi assegnati alla li-

sta con la maggiore cifra elettorale nazionale, tra le altre liste rimanenti, ai sensi del comma 2. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 2), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, sempre che almeno una di esse abbia conseguito almeno il 30 per cento dei voti validi.

6. Qualora nessuna lista raggiunga almeno il 30 per cento dei voti validamente espressi ovvero si verifichi una partecipazione al voto inferiore al 50 per cento degli aventi diritto al voto, si procede al riparto dei seggi col metodo proporzionale puro».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di elezioni primarie)

1. La selezione dei candidati di ciascun partito politico alle consultazioni elettorali per le assemblee rappresentative di livello nazionale è effettuata obbligatoriamente mediante elezioni primarie.

2. Non sono ammesse alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 liste presentate da partiti politici che non si siano avvalsi

delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.

3. Le elezioni primarie sono indette dall'Ufficio centrale circoscrizionale, che stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, entro il centocinquantésimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, come determinata ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione.

4. Le elezioni primarie devono aver luogo entro il novantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, come determinata ai sensi del comma 3.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici che partecipano alle elezioni primarie.

6. In caso di conclusione anticipata della legislatura, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data della convocazione posticipando di almeno quarantacinque giorni i termini previsti dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la predetta data.

7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, unitamente al simbolo del partito politico, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni primarie, come definita ai sensi dei commi 3 e 4.

8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature assicurando pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature stesse e può prevedere che la facoltà di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.

9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo entro il trentesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento ed entro il centoventesimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione elettorale.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo o dai regolamenti di cui al comma 7 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

11. Gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, entro il quarantesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni primarie, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 11 alla nomina delle commissioni elettorali relative

agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni primarie.

14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico, che ne facciano richiesta.

15. Gli elenchi degli iscritti, di cui al comma 14, sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono depositati gli elenchi degli iscritti.

16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici.

17. Le elezioni primarie hanno luogo in un unico giorno. I regolamenti di cui al comma 7 determinano i criteri per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

18. Il voto è libero e segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per due candidati di genere diverso. I regolamenti di cui al comma 7 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla prima consultazione elettorale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

«TABELLA A
(articolo 1, comma 2)

	<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1	Piemonte	Torino
2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Aosta
3	Lombardia	Milano
4	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento
5	Veneto	Venezia
6	Friuli Venezia Giulia	Trieste
7	Liguria	Genova
8	Emilia-Romagna	Bologna
9	Toscana	Firenze
10	Umbria	Perugia
11	Marche	Ancona
12	Lazio	Roma
13	Abruzzo	L'Aquila
14	Molise	Campobasso
15	Campania	Napoli
16	Puglia	Bari
17	Basilicata	Potenza
18	Calabria	Catanzaro
19	Sicilia	Palermo
20	Sardegna	Cagliari

».